



La Relazione che segue, illustra il disegno di legge di Iniziativa Popolare per la costituzione dell' "ASSOCIAZIONE PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI E LA LEGALITÀ" che è già stato inviato al Capo dello Stato ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

La 1^a Commissione Affari Costituzionali ha deliberato di audire, a breve, il Comitato dell'Associazione proponente.

DI SEGNO DI LEGGE

"Norme di principio sulla sicurezza civica"

Relazione illustrativa

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi!

L'Italia è un paese in cui i cittadini sono stati, ahimè, abituati a chiedere all'Amministrazione pubblica di farsi carico di tutte le loro esigenze. Essi vengono coinvolti nelle questioni generali per lo più nel momento della espressione del voto elettorale o in quello del pagamento delle tasse.

Questo atteggiamento passivo, più da sudditi che da cittadini di uno Stato democratico, porta inevitabilmente l'Amministrazione pubblica a svolgere la propria attività come l'esercizio di un potere e non come un servizio a favore della collettività.

In altre democrazie occidentali, in particolare negli Stati Uniti, la società civile concorre con gli organi pubblici - anche con la costituzione di specifici comitati - alla risoluzione di problematiche comuni, soprattutto nelle emergenze.

E ciò accade anche nel settore della sicurezza pubblica, che invece viene vista in Italia come materia di esclusiva competenza dello Stato centrale, in cui non si prevede alcun tipo di delega nemmeno per gli Enti pubblici territoriali, tranne che per alcune Regioni a statuto speciale, come la Sicilia, delega che però, per motivi inspiegabili, non è stata mai esercitata.

Il sistema "sicurezza pubblica" in Italia si fonda essenzialmente sul Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato in epoca fascista con Regio Decreto 18 giugno 1931. Essa viene definita come *"il complesso dei compiti attribuiti alle Autorità preposte al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza e alla incolumità dei cittadini, alla tutela della proprietà, al controllo e all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, autorità alle quali sono affidati anche gli interventi di soccorso in caso di pubblici e privati infortuni"*.

A questi compiti provvedono le varie forze preposte alla sicurezza pubblica, che operano a livello provinciale alle dipendenze del prefetto o del questore e a livello locale del capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o in mancanza del sindaco.

Questa impostazione dei compiti e delle attribuzioni dell' Autorità di pubblica sicurezza *risente profondamente del periodo storico in cui è stata formulata e di una concezione imperniata sulla subordinazione dei cittadini ai pubblici poteri e sulla conservazione dei rapporti sociali ed economici, su cui si fondava il regime fascista.*

Da qui deriva l'eccessivo spazio che viene riservato al mantenimento dell'ordine pubblico e alla tutela della proprietà privata, quali condizioni essenziali per garantire una soddisfacente situazione della sicurezza pubblica. Da qui la forma di controlli sulle persone ritenute socialmente pericolose o

sospette o che comunque tengono atteggiamenti contrastanti con i valori dominanti in un certo contesto sociale. Da qui le attribuzioni di *polizia politica* costantemente svolta nella storia italiana dai servizi di sicurezza, le cui attribuzioni dovrebbero invece essere circoscritte ai compiti informativi e di sicurezza per la difesa dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato da ogni aggressione o pericolo esterno.

Con l'entrata in vigore dei principi fondamentali contenuti nella Costituzione della Repubblica la stessa nozione di sicurezza pubblica avrebbe dovuto assumere la diversa denominazione di "sicurezza civica" - cioè sicurezza di pertinenza dei cittadini, in quanto membri della comunità politica, con particolare riferimento ai valori positivi della vita associata - e così acquistare una diversa dimensione in contrasto con la legislazione del periodo fascista ancora in vigore.

La tutela della sicurezza dei cittadini e dei loro beni dovrebbe consistere anche e soprattutto nell'assicurare le condizioni di un pacifico e ordinato sviluppo dei diritti civili e di libertà riconosciuti dalla Costituzione in un'ottica che dovrebbe mirare progressivamente a *sostituire alla concezione autoritaria dei rapporti tra Stato e cittadini la partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del paese* e ad eliminare le aree di emarginazione e di disagio sociale ed economico, che sono una delle fonti principali del disordine e della insicurezza collettivi.

Ciò inspiegabilmente non è accaduto, nonostante siano trascorsi quasi 60 anni dalla entrata in vigore della Carta costituzionale!

Paradossalmente nel 1978 sono state fissate con legge le norme di principio sulla disciplina militare, in attuazione dei relativi principi costituzionali, ma nulla si è fatto nel campo della sicurezza civica.

Nella legge 121 del 1981, che si doveva limitare a smilitarizzare e sindacalizzare il disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, si è ritenuto di andare oltre, fissando il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza - che nulla, però, ha innovato rispetto al Testo Unico delle Leggi di P.S. del 1931 - senza anteporre alcuna norma di principio alle attribuzioni del Ministro dell'Interno, degli Uffici del Ministero e delle Autorità di Pubblica Sicurezza. Invero, in questa legge, all'art. 24 è stabilito, in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato, che ha sostituito il Corpo delle Guardie di Pubblica sicurezza, che *"la Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione"*. Molto poco, in relazione ai radicali mutamenti introdotti con la Costituzione. Tanto è vero che alla mera enunciazione del principio dell'esercizio delle funzioni della Polizia di Stato al servizio delle istituzioni democratiche e della sollecitazione dei cittadini a collaborare, non è seguito alcunché, per cui i cittadini si sono sentiti e si sentono tutt'ora esclusi da un'attività, che è di vitale importanza per la collettività. L'aver, peraltro, circoscritto l'espletamento delle funzioni istituzionali al servizio delle istituzioni democratiche e la sollecitazione dei cittadini a collaborare solo alla Polizia di Stato, e non anche all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alle altre forze di polizia, fa chiaramente intendere come la norma sia una mera enunciazione di principio.

Questo sistema di sicurezza, avulso dal nuovo contesto socio-politico e, si è nel tempo inevitabilmente sclerotizzato. Invece di aprirsi ai nuovi valori, si è chiuso in se stesso, è divenuto autoreferenziale, allontanandosi sempre più dai cittadini. Il ricorso a taluni slogan, come quello della vicinanza ai cittadini, appare un inutile tentativo di nascondere carenze e contraddizioni, ormai del tutto evidenti. L'attuale sistema di sicurezza è in via di inaridimento, come una pianta che non riceve linfa, in quanto esso, oltre a non essersi adeguato ai principi costituzionali e ai valori della nuova società, è divenuto via via insufficiente a rispondere in modo adeguato alle nuove esigenze.

In un contesto ambientale che va degradandosi e depauperandosi, i cittadini stanno vivendo momenti di crescente incertezza e insicurezza, che destano preoccupazione e, in molteplici casi, viva sofferenza.

Si ritiene generalmente che dalle certezze derivi la sicurezza. Se avessimo certezze potremmo avere un controllo sulla nostra vita e garantirci sicurezza, felicità e un mondo migliore. Ma tali certezze non ci sono, perché i poteri pubblici di quasi tutti gli Stati occidentali continuano ad essere ancorati a concezioni della sicurezza ormai superate. Essi si ostinano ad affrontare i vari fenomeni dirompenti - primo fra tutti il terrorismo, che colpisce alla cieca e si sottrae ad ogni tipo di controllo tradizionale e alle attività di *intelligence* - senza la collaborazione dei cittadini, ai quali viene persino negata la conoscenza reale dei fatti. Tale deficit informativo viene motivato o dalla necessità di tutelare il segreto di stato o dalle esigenze operative delle forze di polizia coinvolte.

In tale quadro, la collettività nel suo insieme e i gruppi familiari e, singolarmente, ogni individuo, posti al di fuori di un sistema di sicurezza di stampo ottocentesco, si vedono non solo privi delle necessarie tutele, ma inseriti in un contesto dove tutto è nascosto, ambiguo e poco chiaro, facile oggetto di critiche e di speculazioni giornalistiche e politiche.

In Italia e in Europa si vive nella confusione, nel disordine e nell'illegalità, si tende a sfuggire alle proprie responsabilità e poco o nulla si attua per contrastare i fenomeni devianti che sono, per lo più, dovuti:

- alla crescente criminalità, che colpisce nei modi più vari (furti, scippi, rapine, estorsioni, stupri, sequestri di persone, omicidi), in taluni casi, con tale spregiudicatezza ed efferatezza, da suscitare riprovazione e sdegno nell'opinione pubblica;
- alla forte immigrazione incontrollata, che riversa all'interno degli Stati europei masse di disperati, con diverse ideologie e religioni, talora prive del senso del diritto e della democrazia, base indispensabile per la crescita di una società non conflittuale e tollerante;
- alla delinquenza organizzata, che agisce a livello mondiale commettendo ogni genere di crimini ed abusi, soprattutto con la produzione e lo spaccio degli stupefacenti, la prostituzione alimentata da una inammissibile tratta di schiave del sesso, il traffico di armi, di petrolio e di materiale radioattivo, l'immigrazione clandestina;
- all'attività illecita nelle pubbliche amministrazioni, espressione di una mancanza di moralità;
- all'arroganza di taluni politici che, avvalendosi dei propri poteri e delle prerogative loro concesse dalla legge, favoriscono o addirittura

sviluppano attività delinquenziali anche all'interno delle massime istituzioni dello Stato, cercando di sottrarsi al controllo della magistratura e delle forze dell'ordine, che vengono criticate per una eccessiva "attenzione" alle loro azioni criminali, bollata come violazione della privacy;

- alla moltiplicazione di scandali che hanno toccato i più disparati settori, a tal punto da assurgere a sistema (vedasi, per esempio, tangentopoli, calciopoli, vallettopoli);
- alla sistematica violazione delle norme tributarie da parte di quei cittadini, meno sensibili a contribuire con il loro reddito ad alimentare le casse dello Stato, le cui sane e floride finanze sono presupposto per la erogazione di servizi a favore delle fasce più deboli, nel settore della sanità e dell'assistenza sociale in genere.

Tutto ciò ha generato un senso di frustrazione, di avvilito e di diffidenza verso le istituzioni, così elevandosi l'allarme sociale. Esso è alimentato, per un verso dalla maggiore richiesta di tutela dei loro beni da parte dei cittadini, immersi sempre più nella società del benessere; per l'altro, dalla rovinosa pericolosità sociale di alcune categorie di violenti, parassiti, oziosi e vagabondi, che, spacciando per libertà di movimento la loro naturale tendenza a delinquere, si dislocano liberamente e spavalidamente nei territori.

Non si è, peraltro, prestata la dovuta attenzione al fatto che il maggiore inquinamento dell'ambiente è direttamente proporzionale alla crescita della criminalità. In un territorio sporco e rovinato allignano maggiormente le cellule delinquenziali e si formano sacche sempre più consistenti di illegalità.

A fronte di tali fenomeni criminali preoccupanti, gli organi della sicurezza dello Stato, non percependo, o non volendo percepire, nella loro essenza le reali cause della carenza dell'intero sistema, hanno reagito in modo confuso e contraddittorio:

- dapprima diminuendo il numero delle stazioni carabinieri, da sempre vero presidio territoriale della sicurezza, riducendo il numero degli effettivi in tali reparti, trasformandole in posti citofonici, per cui il cittadino, in alcune ore del giorno, si vede rispondere alla sua richiesta di aiuto, da una voce metallica che promette per telefono interventi, che poi difficilmente arrivano;
- incrementando il numero e gli organici delle forze di polizia statali e presso gli enti pubblici senza alcun criterio di organicità ed unicità e con lunghe e costose linee di comando, che talora si pongono in contrasto fra loro per la spartizione di pubbliche funzioni e incarichi;
- concedendo in modo estemporaneo autorizzazioni per la costituzione di forze di polizia private per il controllo di strutture pubbliche e private;
- mantenendo, come detto, un sistema sulla sicurezza pubblica che non risponde in alcun modo alle regole della democrazia rappresentativa, introdotte con la Carta costituzionale;
- per ultimo, istituendo il poliziotto di quartiere, propagandato come un vero e proprio toccasana, che se fosse realmente reso operativo in tutti i quartieri delle città più popolate, richiederebbe l'impegno di un numero spropositato di uomini (nella sola città di Roma, 50/60.000 unità);

A fronte di una crescente minore fiducia dei cittadini verso le istituzioni pubbliche dello Stato, si reagisce svolgendo l'attività di tutela della sicurezza pubblica in completo isolamento, senza alcun coinvolgimento dei cittadini.

Si vuole ignorare che il controllo del territorio passa innanzitutto e necessariamente attraverso l'amore per il territorio: *se non si ama il proprio territorio e lo si lascia devastare, non si può in seguito pretendere che lo stesso sia controllato e sicuro.*

Solo elevandosi l'amore di ciascuno per il territorio in cui egli vive, si potrà giungere al completo e sistematico controllo del territorio. Gli organi pubblici preposti, senza inventarsi formule suggestive, ma scarsamente efficaci sotto l'aspetto pratico, come la polizia di prossimità, potranno disimpegnare, in un contesto reso più partecipativo, i propri compiti al meglio delle loro potenzialità.

Ciò si è già attuato nel campo del soccorso nelle pubbliche calamità, un tempo devoluto alle autorità di pubblica sicurezza, oggi largamente condiviso con tante associazioni del volontariato.

Occorre creare i presupposti per una partecipazione attiva dei cittadini al controllo del territorio e alla prevenzione quanto meno dei reati contravvenzionali, mediante:

- una penetrante attività informativa ed educativa, che li porti ad amare il proprio territorio, per difenderlo da qualsiasi tipo di offesa;
- la realizzazione sul territorio di punti di osservazione, attraverso i quali fornire costantemente alle forze dell'ordine notizie e informazioni su tutto ciò che di illecito vi accade;
- l'approntamento di norme che attribuiscono ai singoli cittadini responsabilità nel campo della prevenzione dei reati. Come il codice penale comune prevede che il cittadino possa arrestare il malvivente in flagranza di un delitto, così si possono stabilire norme che consentano al cittadino di impedire l'ulteriore consumazione del reato, quando questi tutelano beni a carattere generale, come l'ambiente e il regolare flusso della vita collettiva e dei servizi pubblici.

A questa opera informativa, attraverso un sistema di osmosi operativa, che va definita in accordo con le autorità amministrative competenti e quelle di polizia, queste ultime debbono rispondere con una nuova attività di cogestione delle particolari esigenze per lo sviluppo di progettualità, che debbono servire a creare una nuova coscienza dei valori comuni.

In particolare, le forze dell'ordine, dislocate sul territorio, debbono incontrarsi con i cittadini, per metterli periodicamente al corrente dello sviluppo dei fenomeni criminali sul territorio e sulle misure da adottare per evitare danni alle loro persone e ai loro beni.

Con questo sistema di sicurezza partecipativo, si eviteranno:

- la militarizzazione del territorio, in parte attuata in passato con l'impiego di reparti dell'esercito in compiti di polizia;
- l'applicazione di norme speciali sull'ordine e sulla sicurezza pubblica, per fronteggiare le continue emergenze.

La sicurezza civica, che si propone di realizzare in Italia e in Europa, deve essere la prima radicale riforma che si deve attuare nel settore. Su di essa si

potranno in seguito innestare altre riforme, fra cui quella dei servizi segreti, che così si baserà su principi inconfutabili e criteri operativi assolutamente democratici e incontestabili.

Con questo disegno di legge si intendono attuare i principi fondamentali della Carta costituzionale anche nel campo della sicurezza, sostituendo alla nozione di sicurezza pubblica, riservata a taluni soggetti della pubblica amministrazione (autorità di pubblica sicurezza, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza), quella di sicurezza civica, in cui il cittadino non è più un soggetto subordinato ai pubblici poteri e semplice fruitore di un servizio, predisposto e attuato in modo esclusivo dallo Stato, ma un cogestore, limitatamente a materie ben determinate dalla presente legge, di una funzione giustamente considerata essenziale dalla dottrina per la sopravvivenza dello Stato stesso.

Con l'articolo 1 si definisce la sicurezza civica come un complesso di attività svolte dalle autorità politiche istituzionalmente preposte alle specifiche funzioni del mantenimento dell'ordine pubblico, della tutela della sicurezza e della incolumità della collettività e dei singoli, dei beni pubblici e privati. Per cui l'Autorità politica di pubblica sicurezza è solamente quella che riceve l'investitura direttamente dal popolo con le elezioni. Le autorità di pubblica sicurezza e gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza divengono uno strumento nelle mani degli organi eletti dal popolo per il perseguimento dei fini specifici. In tal modo si attuano i principi costituzionali della sovranità popolare, della determinazione con metodo democratico della politica nazionale e dell'adeguamento dei vari ordinamenti dello Stato allo spirito democratico della Repubblica. In un simile contesto assume particolare rilievo la partecipazione volontaria dei cittadini alla sicurezza collettiva, aspetto che conferisce maggiore senso democratico all'intero sistema. Tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza civica, pubblici e privati, hanno l'obbligo di adempiere tali compiti in un contesto di solidarietà politica, economica e sociale. I cittadini, cui sono affidate le attività concorsuali, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, così equiparandosi, sotto l'aspetto morale, ai soggetti pubblici.

Nell'articolo 2 sono contemplate le finalità della sicurezza civica, il cui scopo fondamentale è quello di garantire le condizioni per un pacifico e ordinato sviluppo dei diritti civili e di libertà riconosciuti dalla Costituzione e rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto libertà e uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del paese per il progresso morale e materiale della società. Con tale articolo si individuano i veri obiettivi della sicurezza collettiva. Non è più la sicurezza degli apparati dello Stato e l'indisturbato esercizio delle loro pubbliche funzioni a prevalere. Tutti i gestori della nuova sicurezza debbono mirare a far sì che trovino pratica attuazione le norme che assicurano il godimento dei diritti civili ad ogni cittadino e le libertà riconosciute dalla Carta costituzionale per lo sviluppo di una società ordinata e pacifica. Solo in tal modo si elimineranno tutte le aree di emarginazione e di disagio sociale, che

sono una delle fonti principali del disordine e della insicurezza collettivi.

Con il comma secondo si è fissato di indicare che la sicurezza civica deve porre particolare tutela ai beni della collettività, ambientali e del patrimonio storico e artistico della Nazione. In tal modo si capovolge il principio, creatosi con la Rivoluzione francese, della prevalenza della tutela del patrimonio privato rispetto a quello pubblico. Oggi, con un ambiente che si sta degradando in modo irreversibile, occorre operare affinché siano i beni della collettività ad avere una immediata e piena tutela ed il massimo rispetto da parte di tutti. In questo settore è auspicabile un intervento successivo del legislatore per l'inasprimento delle sanzioni a carico di coloro che attentano o danneggiano il patrimonio collettivo.

Nell'articolo 3 sono elencate le autorità e i pubblici ufficiali della sicurezza pubblica, meri esecutori della volontà politica, che si avvalgono per l'espletamento dei loro compiti di una nuova categoria di soggetti, i collaboratori di pubblica sicurezza, che, pur non svolgendo incarichi pubblici, si pongono quali primi collaboratori degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Costoro, non essendo possibile, anche per gli alti costi, vigilare tutto il territorio nazionale con i cosiddetti poliziotti di quartiere, costituiranno quella rete di osservazione e informativa, dalla quale le forze dell'ordine potranno trarre ogni utile notizia per la prevenzione dei reati, soprattutto di quelli in danno dell'ambiente e dei beni comuni.

Nell'articolo 4 è stabilito il principio che tutti i cittadini sono tenuti a prestare la loro assistenza, anche d'iniziativa, ai soggetti pubblici e privati che vigilano sull'ordine pubblico. In tal modo ogni cittadino sarà chiamato a concorrere ad una attività, quella della prevenzione dei crimini, non più come un imperativo morale, ma come un preciso dovere civico.

Nell'articolo 5 sono indicate le modalità per acquisire la qualifica di collaboratori di pubblica sicurezza. In esso è specificato che questi soggetti sono, a tutti gli effetti, incaricati di un pubblico servizio, e che quindi, sotto tale veste, ricevono piena tutela dalle norme penali e amministrative.

Nell'articolo 6 sono elencati i requisiti che si debbono possedere per essere nominati collaboratori di pubblica sicurezza. E' indicato quale requisito preferenziale l'aver prestato servizio nei corpi armati dello Stato, nelle forze armate, nella protezione civile, nelle forze di polizia locali e nelle associazioni del volontariato.

Nell'articolo 7 sono elencati i compiti dei collaboratori di pubblica sicurezza, che spaziano dall'assistenza agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, alla realizzazione sul territorio, in cui abitualmente risiedono, di punti di osservazione; dalla partecipazione alle scuole di formazione e di aggiornamento, alla organizzazione di convegni e incontri di studio, per una penetrante attività informativa ed educativa nel campo della sicurezza civica; dal coordinamento di iniziative per rendere più sicuri e vivibili i territori in cui vivono ed operano, alla promozione, a mezzo dell'Associazione per la sicurezza

e la legalità, dei provvedimenti atti a risolvere i problemi inerenti il recupero ambientale sotto l'aspetto igienico-sanitario, l'urbanizzazione, la cultura, la sicurezza e la pacifica convivenza; dalla organizzazione insieme ai responsabili delle forze dell'ordine di riunioni periodiche per una osmosi informativa fra la predetta Associazione, con le sue articolazioni regionali, provinciali e locali, e i comandi e uffici periferici delle forze di polizia, alla realizzazione di iniziative culturali che, attraverso la promozione dell'immagine dello Stato e delle sue Istituzioni e l'elevazione nel contesto sociale della conoscenza dei compiti istituzionali delle forze di polizia, contribuiscano a migliorare la percezione delle condizioni di sicurezza, legalità e giustizia del Paese.

Nell'articolo 8 è stabilita la durata dell'incarico di collaboratore di pubblica sicurezza, che può essere rinnovato alle condizioni stabilite dalla legge.

Nell'articolo 9 sono previsti sgravi fiscali per i collaboratori di pubblica sicurezza e il loro libero accesso nei mezzi pubblici.

Nell'art. 10 si indicano le caratteristiche che debbono possedere le associazioni per la sicurezza dei cittadini e la legalità, che non possono essere, per i suoi delicati compiti, di parte, né tanto meno per fini di lucro. Esse operano esclusivamente per la tutela degli interessi morali e materiali di quanti hanno la residenza, il domicilio o svolgono attività lavorativa nell'area specifica di interesse.

Nei successivi commi sono indicate le modalità di costituzione delle associazioni, e la facoltà, ad esse concesse, di segnalare alle autorità dello Stato e ai Comuni i collaboratori di pubblica sicurezza per la loro formazione, nonché la facoltà di avvalersi, per l'espletamento dei propri compiti e il raggiungimento dei loro obiettivi, del concorso delle associazioni d'arma e del volontariato.

E', altresì, stabilito che le associazioni riconosciute e le loro articolazioni sul territorio hanno diritto a far parte rispettivamente del Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza pubblica, dei Comitati provinciali dell'Ordine e della Sicurezza pubblica e ad intervenire, a richiesta o d'iniziativa, alle riunioni che i consigli e le giunte comunali indicano in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Nell'articolo 11 sono elencati i nuovi compiti della polizia di sicurezza, in conformità ad un regolamento di attuazione da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in ossequio ai principi in essa indicati. Oltre alla revisione delle norme sui controlli sulle persone ritenute socialmente pericolose o sospette o che comunque tengono atteggiamenti che debbono essere effettivamente pericolosi per l'ordine e la sicurezza interna, è stabilito che le attribuzioni dei servizi di sicurezza di ogni forza di polizia debbono essere circoscritte ai compiti informativi e di sicurezza per la difesa dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato da ogni aggressione o pericolo esterno e da turbamenti dell'ordine democratico. Sono, comunque, abolite tutte le forme, eventualmente ancora esistenti, di polizia politica.

Nell'articolo 12 è previsto che i cittadini possono rivolgere istanza al prefetto della provincia per denunciare inadempienze e carenze del controllo del territorio da parte degli uffici e comandi di polizia. Il prefetto è tenuto a rispondere, con atto scritto e motivato, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, all'esponente e alle associazioni per la sicurezza e la legalità, competenti per territorio. L'istante e/o le associazioni hanno facoltà di presentare reclamo avverso le comunicazioni del prefetto al Ministro dell'Interno e al Tribunale della Repubblica competente per territorio, presso il quale è istituito il Giudice delle istanze sulla sicurezza civica, che deve esaminarne il merito entro 60 giorni. Il giudice esercita gli stessi poteri e adotta i medesimi provvedimenti dei Tribunali amministrativi regionali.

In questa delicata materia, essenziale per la sopravvivenza dello Stato, si è previsto uno speciale procedimento amministrativo e giudiziario, peraltro molto speditivo, per rispondere ad esigenze particolarmente sentite dalla collettività.

DI SEGNO DI LEGGE

"Norme di principio sulla sicurezza civica"

Articolo 1 (Definizione)

1. La sicurezza civica è quel complesso di attività svolte dalle autorità politiche istituzionali per il mantenimento dell'ordine pubblico, per la tutela della sicurezza e della incolumità della collettività e dei singoli, dei beni pubblici e privati, a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, con il concorso volontario dei cittadini, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
2. Essa è compiuta da tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, e in senso generale dall'intera collettività, in adempimento ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
3. I cittadini, cui sono affidate le attività concorsuali, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nelle forme stabilite dalla legge.

Articolo 2 (Finalità)

1. La sicurezza civica assicura le condizioni per un pacifico e ordinato sviluppo dei diritti civili e di libertà riconosciuti dalla Costituzione e rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto libertà e uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del paese per il progresso morale e materiale della società.
2. La sicurezza civica pone particolare tutela ai beni della collettività, ambientali e del patrimonio storico e artistico della Nazione.

Articolo 3 (Soggetti attivi)

1. Le autorità di pubblica sicurezza provinciali e gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nonché i sindaci, nei cui comuni non sono ubicati uffici di pubblica sicurezza e comandi dell'Arma dei carabinieri, si avvalgono per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 7 di collaboratori di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, accertati dal Questore della provincia, sentiti i comandi periferici della Polizia di stato e dell'Arma dei Carabinieri.

Articolo 4 (Attività di assistenza)

1. Tutti i cittadini sono tenuti a prestare la loro assistenza, anche d'iniziativa, ai soggetti di cui all'art. 3

Articolo 5 (Collaboratori di pubblica sicurezza)

1. Tutti i cittadini della Repubblica possono inoltrare domanda di nomina a collaboratori di pubblica sicurezza al sindaco del luogo di residenza, che la trasmette per gli adempimenti di competenza al questore della provincia.
2. Il questore, sentiti i comandi competenti per territorio della Polizia di stato e dell'Arma dei carabinieri, accerta il possesso dei requisiti previsti dall'articolo seguente, restituendo l'istanza al sindaco, con proprio motivato parere.
3. Il sindaco, sulla base del parere favorevole del questore, rilascia un certificato, con tessera, al richiedente, attestante l'avvenuta acquisizione della qualifica.
4. Il collaboratore di pubblica sicurezza, a tutti gli effetti incaricato di un pubblico servizio, prima di iniziare la propria attività, giura nelle mani del sindaco, in conformità alle leggi vigenti.

Articolo 6 (Requisiti)

1. I cittadini, che chiedono la nomina di collaboratori di pubblica sicurezza, debbono possedere i seguenti requisiti:
 - avere superato il venticinquesimo anno di età;
 - non avere pendenze o condanne penali per delitti o per reati contravvenzionali contro l'ambiente;
 - tenere condotta morale ineccepibile;
 - risiedere abitualmente nel territorio in cui si espletano i compiti di cui all'art. 7;
 - avere svolto la scuola dell'obbligo.
2. E' requisito preferenziale avere prestato servizio nei corpi armati dello Stato, nelle forze armate, nella protezione civile, nelle forze di polizia locali e nelle associazioni del volontariato.

Articolo 7 (Compiti)

1. I collaboratori di pubblica sicurezza svolgono i seguenti compiti:
 - prestano assistenza, d'iniziativa o a richiesta, agli ufficiali ed agenti della

- pubblica sicurezza, nell'attività di prevenzione dei delitti e dei reati contravvenzionali contro l'ambiente e il regolare flusso della vita collettiva e dei servizi pubblici;
- realizzano sul territorio, in cui abitualmente risiedono, punti di osservazione, attraverso i quali forniscono alle forze dell'ordine notizie ed informazioni su tutto ciò che di illecito vi accade o vi possa accadere;
 - partecipano a scuole di formazione e di aggiornamento;
 - organizzano, a mezzo delle associazioni in cui operano, convegni e incontri di studio, per una penetrante attività informativa ed educativa nel campo della sicurezza civica;
 - stimolano il dibattito e la partecipazione dei cittadini intorno ai problemi della rispettive aree di residenza, di lavoro e di domicilio sui temi della sicurezza e della legalità;
 - coordinano le loro iniziative nello specifico settore adoperandosi per la ricerca di soluzioni unitarie, al fine di rendere più sicuri e vivibili i territori in cui vivono ed operano;
 - studiano e promuovono, a mezzo dell'Associazione per la sicurezza e la legalità di cui all'art. 9, provvedimenti atti a risolvere i problemi inerenti il recupero ambientale sotto l'aspetto igienico-sanitario, l'urbanizzazione, la cultura, la sicurezza e la pacifica convivenza;
 - forniscono concreta collaborazione alle autorità politiche e amministrative al fine di individuare e denunciare sacche di illegalità, che possono compromettere il senso dello Stato e delle istituzioni;
 - svolgono una penetrante attività informativa ed educativa, tale da portare ogni cittadino ad amare il proprio territorio, al fine di difenderlo da ogni offesa;
 - organizzano insieme ai responsabili delle forze dell'ordine riunioni periodiche per una osmosi informativa fra l'Associazione per la sicurezza e la legalità e i comandi e uffici periferici delle forze di polizia;
 - realizzano iniziative culturali che, attraverso la promozione dell'immagine dello Stato e delle sue Istituzioni e l'elevazione nel contesto sociale della conoscenza dei compiti istituzionali delle forze di polizia, contribuiscano a migliorare la percezione delle condizioni di sicurezza, legalità e giustizia del Paese;
 - esaltano nella società e fra gli iscritti l'amor di Patria, la memoria di coloro che sono caduti nell'adempimento del dovere, il culto delle tradizioni, la tensione verso forme di sviluppo e di progresso in termini di democrazia e di solidarietà;
 - svolgono attività di volontariato, in collaborazione con la Protezione civile dello Stato.

Articolo 8 (Durata dell'incarico)

1. I collaboratori di pubblica sicurezza durano in carica tre anni.
2. Il loro incarico può essere rinnovato, se svolto in modo diligente ed esemplare, dal sindaco del luogo di residenza, che ne fa particolare menzione con elogio scritto, citato nella gazzetta ufficiale, e nei quotidiani

locali.

Articolo 9

(Sgravi fiscali e libero accesso nei mezzi pubblici)

1. I collaboratori di pubblica sicurezza hanno diritto agli sgravi fiscali fissati con il regolamento di cui all'articolo 11.
2. I collaboratori di pubblica sicurezza, per l'espletamento dei propri compiti, hanno libero accesso nei mezzi pubblici, sia urbani che interurbani.

Articolo 10

(Associazioni per la sicurezza dei cittadini e la legalità)

1. Possono essere costituite su tutto il territorio nazionale le associazioni per la sicurezza dei cittadini e la legalità, senza fine di lucro, apartitiche, politicamente non orientate e funzionalmente autonome, che operano esclusivamente per la tutela degli interessi morali e materiali di quanti hanno la residenza, il domicilio o svolgono attività lavorativa nell'area specifica di interesse.
2. Le associazioni svolgono i compiti attribuiti ai collaboratori di pubblica sicurezza, di cui all'art. 7, con statuto depositato secondo le norme di legge.
3. Il Ministro dell'Interno accerta la conformità dello statuto e dei relativi regolamenti delle associazioni alle disposizioni della presente legge a mezzo degli organi informativi delle forze di polizia dello Stato, nonché il possesso dei requisiti, di cui all'art. 6, dei responsabili delle associazioni.
4. Le associazioni provvedono a segnalare al questore della provincia e ai Sindaci dei comuni di residenza o di domicilio degli interessati i cittadini in possesso di particolari capacità per l'espletamento dei compiti di collaboratori di pubblica sicurezza, organizzando corsi di formazione e di aggiornamento, in collaborazione con le autorità e gli ufficiali di pubblica sicurezza e con i sindaci dei rispettivi territori.
5. Lo Stato e gli Enti pubblici territoriali, regione, provincia e comuni, forniscono i mezzi finanziari necessari per lo svolgimento dei corsi.
6. Le associazioni si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti e il raggiungimento dei loro obiettivi, del concorso delle associazioni d'arma e del volontariato.
7. Le associazioni riconosciute e le loro articolazioni sul territorio hanno diritto a far parte rispettivamente del Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza pubblica, dei Comitati provinciali dell'Ordine e della Sicurezza pubblica e ad intervenire, a richiesta o d'iniziativa, alle riunioni che i consigli e le giunte comunali indicano in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Articolo 11 (Compiti della polizia di sicurezza)

1. Le autorità, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza svolgono i propri compiti per il mantenimento dell'ordine pubblico e la tutela della proprietà privata in conformità al regolamento che il Governo dovrà emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in ossequio ai principi in essa indicati.
2. Nel regolamento debbono essere riviste le norme sui controlli delle persone ritenute socialmente pericolose o sospette o che comunque tengono atteggiamenti che debbono essere effettivamente pericolosi per l'ordine e la sicurezza interna.
3. Le attribuzioni dei servizi di sicurezza di ogni forza di polizia debbono essere circoscritte ai compiti informativi e di sicurezza per la difesa dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato da ogni aggressione o pericolo esterno e di tutela dell'ordine democratico interno.
4. Sono abolite tutte le forme, eventualmente ancora esistenti, di polizia politica.
5. Il Ministro dell'Interno svolgerà relazione annuale al Parlamento sullo stato della sicurezza civica, in cui si dovrà porre in rilievo il contributo fornito dai cittadini nello specifico settore.
6. Gli atti di valore dei collaboratori di pubblica sicurezza sono oggetto di attestazione pubblica, durante le cerimonie più significative della Repubblica, e prevedono ricompense al valor civile.

Articolo 12 (Istanze dei cittadini)

1. I cittadini possono rivolgere istanza al prefetto della provincia per denunciare inadempienze e carenze del controllo del territorio da parte degli uffici e comandi di polizia. Il prefetto è tenuto a rispondere, con atto scritto e motivato, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, all'esponente e alle associazioni per la sicurezza e la legalità, competenti per territorio. L'istante e/o le associazioni hanno facoltà di presentare reclamo avverso le comunicazioni del prefetto al Ministro dell'Interno e al Tribunale della Repubblica competente per territorio, presso il quale è istituito il Giudice delle istanze sulla sicurezza civica, che deve esaminarne il merito entro 60 giorni. Il giudice esercita gli stessi poteri e adotta i medesimi provvedimenti dei Tribunali amministrativi regionali.
2. L'istante e/o le associazioni hanno facoltà di presentare ricorso avverso la decisione del prefetto al Tribunale della Repubblica competente per territorio, presso il quale è istituito il Giudice delle istanze sulla sicurezza civica, che deve esaminarne il merito entro 60 giorni.
3. Il giudice esercita gli stessi poteri e adotta i medesimi provvedimenti dei Tribunali amministrativi regionali.